



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Il tormentato cammino dei pentecostali verso il godimento della libertà religiosa. Notazioni minime sull'effettività di un diritto fondamentale nel primo dopoguerra

MARCO PARISI

1. *Introduzione*

Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Carta costituzionale repubblicana, le vicende che hanno caratterizzato l'effettività dei diritti fondamentali sono state di segno diverso, e, nello specifico, numerose difficoltà hanno riguardato l'attuazione delle garanzie in materia di libertà religiosa dei culti acattolici. Tali criticità rispondevano all'esigenza, avvertita da settori sociali tra loro significativamente differenti, di porre in essere una strategia politica molto precisa: il mantenimento delle pregresse disposizioni di polizia, approvate in epoca fascista (secondo la logica, imperante nel Ventennio della dittatura, della tutela preventiva dell'ordine pubblico) e destinate a segnare in negativo il godimento delle garanzie di libertà da parte delle confessioni religiose di minoranza, nella prospettiva della perpetuazione di uno statuto assolutamente privilegiario per la Chiesa socialmente dominante.

Si può ben dire che, dal 1948 al 1955, si sia svolta in Italia una vera e propria lotta per l'affermazione della piena libertà religiosa, di cui sono state protagoniste alcune attive componenti minoritarie dell'opinione pubblica, del panorama confessionale e della popolazione del nostro Paese. Una contesa per la legittima rivendicazione delle libertà fondamentali nella quale, oltre al mondo protestante italiano, si sono prodigati alcuni settori periferici, ma culturalmente rilevanti, degli ambienti laici, con l'obiettivo di denunciare, specificamente, in quella fase storica, la perdurante applicazione di una prassi amministrativa e la persistente vigenza di disposizioni legislative fortemente penalizzanti per l'esercizio della libertà di culto e di proselitismo delle confessioni acattoliche. Diritti di libertà che, soprattutto nel caso dei pentecostali, venivano dichiaratamente negati¹.

¹ Cfr. STEFANO GAGLIANO, *Lotta per l'Italia laica e protestantesimo (1948-1955)*, Bibliion edizioni, Milano, 2014, p. 19.

Sotto questo profilo, va rilevato come, proprio tra la fine della seconda guerra mondiale e la metà degli anni Cinquanta, in Italia, la libertà religiosa delle comunità protestanti abbia subito una significativa limitazione ad opera della pervicace opposizione del clero e dell'episcopato della Chiesa cattolica (preoccupati da un proselitismo ritenuto essere crescente e pericoloso), dell'arroganza preconcepita di parte dei pubblici poteri, a livello centrale e periferico (assuefatti, a causa dell'ideologia antidemocratica della dittatura fascista, ad ogni tipo di consuetudine amministrativa e legale di stampo illiberale), e, in casi assai più limitati, di un'avversione popolare stimolata ad arte.

Questa attitudine ostruzionistica ha interessato buona parte delle organizzazioni confessionali di matrice protestantica, nei confronti delle quali venivano reiteratamente posti in essere impedimenti ed ostacoli al godimento delle guarentigie di libertà, tanto più forti ed efficaci quanto più significativa si rivelava essere la presenza dei movimenti evangelici nel contesto sociale. Come anticipato, nei confronti del gruppo pentecostale l'azione di boicottaggio si è dimostrata essere particolarmente severa, anche a causa della applicazione, fino al 1955, della circolare n. 600/158 del 9 aprile 1935, cd. "Buffarini-Guidi", promossa dall'omonimo Sottosegretario all'Interno. Un provvedimento amministrativo che vietava ai fedeli pentecostali – in costanza del sistema dittatoriale fascista, e contraddittoriamente rispetto a riconoscimenti precedenti intervenuti nel Ventennio² – il libero esercizio del proprio culto su tutto il territorio nazionale, adducendo, a sostegno di tale odiosa misura censoria, giustificazioni razziali ed igienico-sanitarie, costituenti l'esito di analisi e di apprezzamenti contraddistinti da un'ostilità preconcepita e faziosa³, e motivati dalla preoccupazione di salvaguardare l'in-

² Si tratta della circolare 442/74128 del 30 dicembre 1931 della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza con la quale si dichiarava esplicitamente che il culto pentecostale era pienamente riconosciuto nello spirito della legge sui "culti ammessi nello Stato" del 1929. In disprezzo di tale orientamento, si determinava, come si è detto, l'approvazione della citata circolare "Buffarini-Guidi", ulteriormente avallata, in data 22 agosto del 1939, da un altro provvedimento, lungo ed accurato, della Direzione Generale di Pubblica sicurezza (la circolare n. 441/027713), che cercava di investire i pentecostali di un attivismo politico anti regime assolutamente infondato. Tale provvedimento, il 13 marzo 1940 veniva seguito dalla circolare n. 441/02977 che, tra l'altro, dimostrava come ormai la polizia fosse in grado di distinguere chiaramente i tratti caratteristici dei pentecostali anche sul piano culturale e teologico, segnalando un certo atteggiamento antimilitarista e pacifista di alcuni aderenti. È veramente curioso che un regime spietato e antidemocratico come quello fascista abbia potuto accanirsi, in modo così aggressivo, verso uno sparuto gruppo di cittadini, colpevoli solo di essere non allineati dal punto di vista religioso, ma non di una qualsiasi attività politicamente sovversiva.

³ Si pensi che, nel Ventennio della dittatura, in applicazione delle direttive della circolare, si determinava la chiusura di numerose sale di preghiera pentecostali, ad iniziare dalla storica sede romana di via Adige, oggetto di reiterate segnalazioni da parte delle gerarchie cattoliche e di interventi cen-

tegrità politica del regime mussoliniano⁴.

Il trascinarsi dell'applicazione delle penalizzanti norme adottate dal Governo Mussolini, tra le quali spiccava anche la nota legislazione sui "culti ammessi nello Stato" (legge n. 1159 del 1929 e Regio Decreto n. 289 del 1930), si riverberava nella forte limitazione del concreto e generalizzato esercizio del diritto di libertà religiosa in Italia, in flagrante violazione delle indicazioni costituzionali⁵, così da determinare, in quello specifico arco temporale, vibranti proteste e reazioni di dissenso da parte di intellettuali, storici e giuristi di estrazione laica, e da attivare un confronto di significativo rilievo culturale e di importanti (ma successivi) riflessi politici e giuridici.

2. Il mondo evangelico italiano e l'impegno per la rivendicazione della piena libertà religiosa

L'interesse per questa fase storica, con il superamento – ad opera del Giudice delle Leggi⁶ – della legislazione repressiva che l'ha caratterizzata, è venuto, purtroppo, progressivamente scemando negli ultimi decenni, ottenendo solo riferimenti (più o meno ampi) nell'ambito delle analisi di carattere storiografico, politico e normativo relative all'evoluzione dell'ordinamento giuridico italiano.

sori delle autorità di polizia. In aggiunta al già significativo *vulnus* per la libertà religiosa, costituito dal sostanziale divieto della pratica del culto, merita attenzione anche l'utilizzo, per il movimento pentecostale, del termine di 'razza', impiegato per giustificare intenti repressivi che, nel breve arco di tre anni, otterranno un'importanza ancora più significativa con l'adozione delle leggi razziali nei confronti degli ebrei. Cfr. MICHELE MADONNA, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2012, p. 41.

⁴ GIORGIO PEYROT, *La circolare Buffarini-Guidi e i Pentecostali*, Associazione italiana per la libertà della cultura, Roma, 1955, p. 18.

⁵ Indicazioni affidate ad una Carta, rigida e programmatica, che enuncia ed evolve i principi di libertà, eguaglianza e democrazia, propri delle Costituzioni liberali (come era lo Statuto Albertino del 1848), sia sotto il profilo dell'ampliamento dei soggetti politici coinvolti, che sotto il profilo della forma di governo adottata (non più di nomina regia) e del superamento della mera enunciazione dei diritti fondamentali. Così, con la Costituzione repubblicana si pongono le basi per la concreta attuazione delle libertà proclamate, a mezzo dello strumento dell'interventismo, ovvero dell'impegno dei cittadini e delle istituzioni all'apprestamento di mezzi e beni, utili a rendere effettivi i valori perseguiti. Si veda VALERIO TOZZI, *150 anni di Unità dell'Italia. Breve storia e problemi attuali della libertà religiosa*, in *Anuario de derecho eclesiástico del Estado*, XXVIII, 2012, pp. 690-691.

⁶ La Corte, con la prima storica sentenza del 1956 (5 giugno 1956, n. 1) fissa il primato implicito, anche se non messo per iscritto, della Costituzione nella gerarchia delle fonti e, quindi, la sua competenza a sindacare anche le leggi anteriori alla Carta Fondamentale. Sulla scia di tale orientamento, successivamente, con sentenza n. 59 del 24 novembre 1958, come vedremo, la Consulta provvede a dichiarare illegittime alcune norme di attuazione (artt. 1 e 2 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289) della antidemocratica 'legge sui culti ammessi'.

Solo di recente, grazie anche all'attualità delle discussioni connesse al riconoscimento dei diritti di libertà in favore degli immigrati, reclamanti l'applicazione delle guarentigie (individuali e collettive) relative alla dimensione spirituale dell'esistenza⁷, il tormentato percorso vissuto dal movimento pentecostale sembra aver ottenuto una rinnovata attenzione, quale testimonianza delle difficoltà incontrate dalle minoranze religiose nel conseguimento della pienezza dei diritti civili e di libertà.

Tuttavia, negli studi più recenti, l'esame delle vicende relative a questo specifico gruppo evangelico ha ricevuto considerazione in forma marginale⁸, considerando i problemi incontrati dai pentecostali quali traversie collaterali da inserirsi in un quadro più generale di difficoltà vissute dalle confessioni acattoliche (si pensi, ad esempio, ai Testimoni di Geova e agli Ebrei⁹) o di complessità delle relazioni diplomatiche ed internazionali con Paesi di forte radicamento dei gruppi protestantici (si pensi, in questo caso, agli Stati Uniti¹⁰).

In realtà, l'attivismo dei pentecostali per la conduzione, in forma decisa ed inesausta, di una vera e propria battaglia per l'affermazione della libertà religiosa, è meritevole di specifica attenzione, nella misura in cui essa ha interessato un intero arco temporale (come si è detto, quello che va dal

⁷ A beneficio dell'immigrato, in una qualsiasi delle diverse fattispecie giuridicamente rilevanti possa venire a trovarsi, vanno riconosciuti i diritti fondamentali della persona e, in questo novero, lo specifico diritto di libertà religiosa. A tale conclusione si giunge non solo facendo riferimento alla legislazione ordinaria, ma soprattutto a mezzo del riferimento alle direttive costituzionali. Com'è ben noto, infatti, l'art. 19 della Costituzione riconosce, con un anticipo – sui tempi attuali – quantomeno lungimirante, il diritto di libertà religiosa a tutti gli individui, e non solo alla ristretta categoria dei cittadini. Ne consegue che tale libertà fondamentale vada garantita, nella sua piena applicazione, in ogni situazione, e, quindi, anche nei centri di permanenza temporanea, creati per ospitare gli stranieri illegalmente entrati nel territorio nazionale. Va da sé, tuttavia, che l'effettività di questo diritto, proprio in riferimento ai suoi fruitori di più recente presenza in Italia, rischia di essere notevolmente compromessa da una prassi amministrativa sostanzialmente negatrice. In merito NICOLA FIORITA, *Immigrazione, diritto e libertà religiosa: per una mappatura preliminare del campo d'indagine*, in VALERIO TOZZI e MARCO PARISI (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, Arti Grafiche La Regione, Campobasso, 2007, pp. 285 e ss.

⁸ MARIA D'ARIENZO, *Il ruolo dei Protestanti nell'emancipazione sociale e culturale del Regno d'Italia*, in *Proculus*, 2013, 1-4, p. 34, ricorda come, anche nell'ambito della dottrina ecclesiasticista, il contributo del protestantesimo alle trasformazioni giuridiche e sociali del Paese non sia stato oggetto di attenta considerazione.

⁹ Cfr. CLAUDIO ZAPPALÀ, *La libertà religiosa in Italia nel XX secolo: il caso Sonnino*, Pair, Latina, 2000; PAOLO PICCIOLI, *I testimoni di Geova dopo il 1946: un trentennio di lotta per la libertà religiosa*, in *Studi Storici*, 2002, 1, pp. 167-191.

¹⁰ Cfr. ROMEO ASTORRI, *Il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia e Stati Uniti, la questione della libertà religiosa e i rapporti tra Italia e Santa Sede*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. I, Cedam, Padova, 2000, pp. 55-85.

1948 al 1955), in cui l'impegno per il definitivo consolidamento dei diritti fondamentali delle minoranze religiose si è presentato più problematico, intenso e rilevante. Non va dimenticato come, ad onta dell'approvazione e della successiva entrata in vigore della Carta costituzionale, il forte successo elettorale della Democrazia Cristiana, conseguito dal partito di ispirazione cattolica nell'aprile del 1948, abbia favorito il rinvigorimento delle strategie di influenza clericale sui pubblici poteri, iniziato sin dalla fine del 1945 e lentamente sviluppatosi con la gestione del Ministero degli Interni da parte di Mario Scelba, a partire dal 1947¹¹. In questo senso, un significativo affievolimento delle *chances* di libertà e di attività sociale degli evangelici italiani si è avuto proprio nel 1948, allorquando l'armamentario legislativo adottato in epoca prerepubblicana iniziava a mostrare tutto il suo potenziale antidemocratico ed illiberale, evidenziando la sua inconciliabilità con le esigenze di attuazione del nuovo ordinamento costituzionale¹².

Le azioni concrete di contrasto contro gli abusi subiti dal mondo protestante, resi evidenti dalla tendenza dei primi Governi repubblicani a perseverare nell'applicazione di norme e di prassi amministrative di carattere liberticida, sono state rese manifeste dalla forte reazione rispetto alla messa in opera di una vera e propria attività persecutoria legale nei confronti degli acattolici (in generale) e dei pentecostali (nello specifico). Contestualmente, sullo sfondo, a sostenere la tendenza all'emarginazione sociale dei protestanti italiani, interveniva il subdolo impegno vessatorio del clero cattolico e della Santa Sede, operanti – nella fase storica postcostituzionale – a mezzo di una sottile (e continua) pressione nei confronti delle istituzioni pubbliche

¹¹ Il clima politico a cui si fa riferimento è quello del c.d. 'pieno centrismo', caratterizzato da una considerazione del principio di libertà religiosa nella fisionomia propria di una formula vuota. Ciò appare anche testimoniato dagli editoriali de "La Civiltà cattolica", i quali si contraddistinguevano per l'essere tutt'altro che favorevoli per gli acattolici, orientando in senso conforme la politica ecclesiastica dei Governi dell'epoca. Cfr. GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Costituzione italiana e libertà di coscienza e di culto negli anni del centrismo: il contributo di Giorgio Peyrot*, in ITALO PONS e GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *Giorgio Peyrot. Il giurista delle minoranze religiose*, Genova University Press, Genova, 2013, pp. 64-65.

¹² Sul piano dell'azione di Governo, grazie all'opera del Ministro Scelba, condivisa dall'intero Esecutivo, si assisteva alla piena e completa attuazione delle disposizioni in tema di ordine pubblico adottate in epoca fascista, nonché alla applicazione della legislazione sui "culti ammessi nello Stato" che, proprio durante il periodo della dittatura, aveva limitato e represso le attività di propaganda, di proselitismo, e di culto degli evangelici in tutta Italia. In particolare, nell'arco temporale che va dal 1949 al 1959, queste disposizioni venivano applicate come se le norme costituzionali di libertà non esistessero per nulla, con una durezza raramente riscontrata nello stesso Ventennio fascista. Conformemente a tale tendenza, i precetti costituzionali in materia di libertà religiosa venivano considerati nella fisionomia di mere norme programmatiche, la cui attuazione veniva affidata ad interventi applicativi successivi nel tempo. Per ulteriori approfondimenti GIORGIO PEYROT, *Gli evangelici nel loro rapporto con lo Stato dal fascismo ad oggi*, Società di studi valdese, Torre Pelice, 1977, pp. 21-22.

per la negazione della piena libertà di culto agli acattolici. A fronte di ciò, neanche può essere negata l'importanza – per certi versi controproducente rispetto al perseguimento delle aspettative di libertà degli evangelici – dei dibattiti, delle dispute ideologiche, delle opinioni che sono venute affermandosi nel modo laico e protestantico italiano. Un dinamismo interno che ha assunto i contorni di un confronto continuo – determinatosi tra le varie comunità protestanti e i loro principali protagonisti – per la definizione delle migliori strategie operative da porsi in essere per il superamento della situazione repressiva subita.

In particolare, nel contesto generale di questo dibattito interno all'evangelismo italiano, interesse ed apprezzamento vanno rivolti per l'azione condotta da alcuni studiosi e politici impegnati nella lotta nei confronti dei pregiudizi e degli ostacoli posti a limitazione della piena libertà religiosa. I primi riferimenti sono per Giorgio Peyrot, distintosi non solo per l'essere stato uno dei più dotati studiosi del diritto ecclesiastico, ma anche per aver rivestito (per molti anni) il ruolo di responsabile dell'Ufficio Legale del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche. Un ulteriore cenno va fatto anche a Giorgio Spini, storico e militante socialista¹³, che, insieme a Peyrot, a lungo e tenacemente, è stato tra i principali protagonisti di una decisa opposizione nei confronti delle ritornanti tensioni illiberali dello Stato italiano.

Proprio Peyrot merita una menzione particolare, per l'essersi contraddistinto, durante la prima legislatura repubblicana, insieme ad Arturo Carlo Jemolo, per la denuncia delle numerose violazioni dei principi costituzionali di libertà¹⁴ poste in essere con lo scioglimento di libere adunanze dei fedeli,

¹³ Spini, nella sua lunga attività come studioso del protestantesimo e della storia dell'età moderna, unitamente all'impegno politico come esponente del *Partito d'Azione* e come convinto antifascista, si è molto adoperato in difesa della piena libertà religiosa intesa come specifica garanzia costituzionale fruibile da tutti i consociati e da tutte le formazioni sociali spiritualmente caratterizzate. Ne sono testimonianza l'interesse scientifico per la circolare "Buffarini-Guidi", fortemente condannata dallo storico come uno dei più gravi atti di intolleranza religiosa compiuti dopo l'Unità d'Italia, e l'intensa attività pubblicistica finalizzata alla rimozione del contestato provvedimento mortificante la libertà dei pentecostali. Per una comprensione del pensiero e degli orientamenti ideali dello studioso si veda GIANNI LONG e GIORGIO SPINI, *La libertà religiosa in Italia e Europa*, Claudiana, Torino, 2000.

¹⁴ Jemolo, ad esempio, va ricordato per l'essere stato (insieme a Giacomo Rosapepe e Leopoldo Piccardi) autore del ricorso presentato dalle Assemblee di Dio in Italia al Consiglio di Stato (nel giugno del 1952) per il mancato riscontro positivo alla domanda di riconoscimento giuridico come ente morale presentata dal movimento evangelico. Nel dispositivo di questa istanza, significativamente, il giurista romano evidenziava che il provvedimento del Ministero doveva considerarsi illegittimo perché fondato implicitamente sulle ragioni della circolare "Buffarini-Guidi", da ritenersi illegale in quanto le motivazioni in essa contenute non risultavano conformi con la legislazione ecclesiastica all'epoca vigente e con le indicazioni dell'art. 19 della Costituzione. Riferimenti normativi di principio che, nella visione di Jemolo, richiamavano criteri come l'ordine pubblico e il buon costume diversi da quelli riscontrabili nella stessa circolare e che, comunque, non potevano essere

la chiusura di luoghi di culto e l'interdizione all'esercizio dell'attività pastorale di cui si rendevano artefici le forze dell'ordine sulla base delle disposizioni restrittive della legislazione di epoca fascista¹⁵. Ma il giurista e credente genovese va ricordato, oltre che per la sua convinta azione di supporto alle rivendicazioni dei pentecostali, anche per l'aver contribuito al rinnovamento di una dottrina ecclesiasticistica appiattita sugli schemi concordatari, e arrovellantesi per decenni sul grado di copertura (fino alla stessa costituzionalizzazione) ad essi offerto dalla Carta Fondamentale, contrastando queste letture con l'evidenziazione dell'esistenza delle minoranze religiose¹⁶: distinte le une dalle altre, ciascuna con un proprio patrimonio storico e confessionale, con tratti in grande o piccola parte comuni, ma non comunque il mero "coacervo anonimo degli indistinti". Una specificità spirituale che, per Peyrot, era da affrontare in modo autonomo sul piano giuridico, secondo una metodologia quale mai era stata adottata dai pubblici poteri che, incoraggiati da una dottrina di stampo concordatario, aveva costantemente considerato, impostato e risolto la questione nella scia e in subordinazione delle disposizioni legislative emanate nei riguardi della Chiesa cattolica¹⁷. Laddove, invece, come sosteneva lo studioso valdese, il necessario rinnovamento

rilevati dalla Pubblica Amministrazione, non possedendo essa prerogative discrezionali in materia. Sul punto cfr. STEFANO GAGLIANO, *Cenni storici sulla circolare Buffarini-Guidi (1935-1955)*, Biblion Edizioni, Milano, 2015, pp. 8-9.

¹⁵ Come ebbe a dire GIORGIO PEYROT, *Provvedimenti ostativi dell'autorità di polizia e garanzie costituzionali per il libero esercizio dei culti ammessi*, in *Dir. Eccl.*, 1951, 1 p. 205, «(...) fu questa la fase caratterizzata da una marcata azione del Governo con la quale a mezzo degli organi di polizia si diede luogo ad una serie ininterrotta di atti di intolleranza nell'intendimento manifesto di impedire di fatto agli evangelici di valersi delle nuove libertà sancite anche per essi dalla Costituzione».

¹⁶ L'impegno di Peyrot, quale autorevole giurista ed intellettuale interessato alla tutela delle minoranze religiose, è testimoniato dal continuo attivismo per il conseguimento della piena equiparazione, nei diritti di libertà e di associazione, di tutte le confessioni religiose, compresa quella cattolica. Sul punto cfr. NICOLA COLAIANNI, *Le intese nella società multireligiosa: verso nuove disuguaglianze?*, in ITALO PONS e GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *Giorgio Peyrot. Il giurista delle minoranze religiose*, cit., pp. 19-20.

¹⁷ Peyrot era fermamente convinto che, alla base di tale situazione di stallo, vi fosse la tacita accettazione di un preciso orientamento di politica ecclesiastica, contraddistinto dalla sostanziale cattolicizzazione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, nella finalità di estendere a tutte le organizzazioni spirituali di minoranza buona parte dei privilegi e delle soluzioni normative individuati in favore della Chiesa cattolica. Il pericolo rilevato in questa tendenza, secondo lo studioso genovese, sarebbe consistito nella graduale 'cattolicizzazione istituzionale' di tutte le questioni relative ai rapporti tra i pubblici poteri e i gruppi confessionali, al punto da risolverle non in termini di laicità o di eguale libertà, ma in funzione delle esigenze confessionali cattoliche. Si veda GIORGIO PEYROT, *La politica dello Stato nei riguardi delle minoranze religiose*, in *Il Mulino*, 1971, p. 457. Per una analisi dottrinale di tale linea di pensiero maturata dall'intellettuale valdese, si rinvia a ROBERTO MAZZOLA, *Il concetto di minoranza religiosa nel pensiero giuridico di Giorgio Peyrot*, in ITALO PONS e GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *Giorgio Peyrot. Il giurista delle minoranze religiose*, cit., pp. 32-33.

nel campo della legislazione ecclesiastica non avrebbe potuto prodursi se non nel quadro del dettato costituzionale.

Nello stesso senso, va interpretata anche l'azione di Mario Alberto Rollier, militante socialdemocratico e federalista europeo di fede valdese¹⁸, o, in aggiunta, di personalità non riconducibili direttamente al mondo protestante, ma impegnate nel sostenere la causa della piena libertà religiosa (quali sono, certamente, state Gaetano Salvemini¹⁹ e, su un livello politico-parlamentare, il socialdemocratico Luigi Preti²⁰).

Emerge, così, un affresco abbastanza variegato, che mette in luce come, anche all'interno del mondo evangelico italiano, vi fossero differenze di sen-

¹⁸ L'azione di Rollier, molto attivo nelle organizzazioni giovanili evangeliche e aperto anche alla collaborazione con laici antifascisti come Antonio Banfi e Lelio Basso, si è contraddistinta per la difesa dell'autonomia delle popolazioni valdesi, nella logica della rivendicazione della piena libertà religiosa degli acattolici e della laicità dello Stato. A tale proposito, Rollier è stato tra i firmatari della Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, nota come *Carta di Chivasso*, del 1943, in cui si rivendicava l'autonomismo (anche religioso) nella prospettiva della federazione europea. Per ulteriori approfondimenti cfr. CINZIA ROGNONI VERCELLI, *Mario Alberto Rollier. Un valdese federalista*, Editoriale Jaca Book, Milano, 1991, pp. 63 e ss.

¹⁹ Proprio quella di Salvemini può dirsi essere stata una delle voci più autorevoli a difesa della libertà religiosa, anche in ragione del suo incontro con il protestantesimo statunitense, da cui aveva derivato il suo autodefinirsi 'esule cristiano non cattolico' e il convincimento del valore positivo della lezione morale del Vangelo, sganciata da qualsiasi (formale ed informale) professione di fede al Vaticano. Su queste basi ideologiche, l'intellettuale pugliese, aderendo alle battaglie condotte in difesa della laicità dello Stato, definiva, in positivo, i protestanti come le "bestie nere dei clericali", responsabili degli atti di intolleranza ai danni degli evangelici, con la complicità delle autorità governative e nel silenzio sostanziale dei partiti laici (preoccupati di indebolire il fronte dell'anticomunismo e di favorire possibili appiattimenti della Democrazia Cristiana con le formazioni politiche espressive della destra conservatrice). Si veda STEFANO GAGLIANO, *Lotta per l'Italia laica e protestantesimo (1948-1955)*, cit., p. 192; SERGIO LARICCIA, *La libertà religiosa nella società italiana*, in PIERO BELLINI (a cura di), in *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 353 e ss.

²⁰ Anche il contributo di Preti – nel suo ruolo di membro dell'Assemblea Costituente, di parlamentare e di Presidente delle Assemblee di Dio in Italia – può dirsi essere stato significativo, soprattutto se si ricordano i discorsi e gli interventi alla Camera dei Deputati a sostegno della piena libertà religiosa degli evangelici e a denuncia dell'atteggiamento fortemente ostruzionistico della Chiesa (e delle forze politico-sociali che ne sostenevano gli orientamenti). In particolare, va ricordata l'insistenza con cui Luigi Preti richiamava, nei suoi discorsi pubblici, la vigenza dell'articolo 15 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con Decreto Legislativo C.P.S. n. 1430 del 28 novembre 1947 («L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d'espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione»). Una norma che, secondo lo storico deputato socialdemocratico, nello stabilire l'assoluto rispetto della libertà religiosa di tutti i cittadini, poteva essere ben invocata in sede internazionale, al punto che, nelle ipotesi di una sua mancata osservanza, avrebbe potuto determinare una significativa perdita di credibilità dell'Italia (passibile dell'accusa di porre in essere una politica poco trasparente e discriminatoria nei confronti delle minoranze religiose). In merito SALVATORE ESPOSITO, *Un secolo di pentecostalismo italiano. Cenni sulle origini, le discussioni parlamentari, l'assetto contemporaneo delle Assemblee di Dio in Italia*, The Writer Edizioni, Milano, 2013, pp. 97-100.

sibilità e d'impostazione nella battaglia da intraprendere per la rivendicazione della libertà religiosa, quale comune obiettivo da conseguire nella articolazione delle posizioni ideali e strategiche rilevabili. Sotto questo profilo, si può porre l'accento sulla separazione emergente tra le Chiese protestanti di più risalente presenza e strutturazione nel territorio italiano (quali risultavano essere le comunità battiste, metodiste e, soprattutto, valdesi), da una parte, e i gruppi pentecostali, dall'altra. Proprio il movimento pentecostale si contraddistingueva per l'essere dotato di una minore organizzazione gerarchica interna, per una significativa capacità proselitica, per la partecipazione ad esso delle classi sociali meno abbienti, e per un radicamento territoriale nel Meridione d'Italia: tutti elementi per cui questo specifico culto evangelico si presentava sgradito al conservatorismo di matrice cattolica e si prestava alla realizzazione di forme di controllo autoritario dell'ordine pubblico, proprie dei primi anni di vita della Repubblica, soprattutto ad opera degli organi di polizia.

L'esistenza di gruppi spirituali così differenti tra loro, benché tutti riconducibili alla comune matrice evangelica, si dimostrava tale da rendere difficili i loro vicendevoli rapporti, spesso inaspriti anche dal fastidio, nutrito da alcune delle confessioni cristiane già radicate e strutturate in Italia, proprio per l'attivismo manifestato dal culto pentecostale. Facendo leva su tale clima sociale e sulle reciproche diffidenze interne all'evangelismo italiano, l'episcopato cattolico e i movimenti più immediatamente gravitanti intorno ad esso hanno avuto gioco facile per condurre un'azione di accentuazione dei contrasti e, per tale via, avallare le (più o meno sottili) strategie repressive ai danni dei pentecostali.

3. Conclusioni

Tuttavia, pure a fronte di questo atteggiamento parzialmente autolesionistico riferibile ai disegni operativi posti in essere dalle comunità confessionali evangeliche, non può giungersi alla conclusione che l'azione del protestantesimo italiano non sia stata – nel suo complesso – tutta finalizzata alla rivendicazione caparbia della piena libertà religiosa. Al netto delle distinzioni e delle inevitabili incomprensioni interne al movimento evangelico, deve – in ogni caso – attribuirsi alla Tavola Valdese il merito di aver svolto un ruolo centrale nella proposizione dei ricorsi legali e nella conduzione della lotta politico-parlamentare con i refrattari pubblici poteri. Una constatazione che consente di non nascondere la capacità della Chiesa valdese sotto questo aspetto (in ragione della sua significativa istituzionalizzazione,

del suo radicamento sociale, della sua ristretta collocazione geografica) di essersi proposta come avanguardia confessionale evangelica delle richieste di compiuta cittadinanza spirituale²¹, nella logica disegnata dalla Carta costituzionale repubblicana.

Oltre a tale interessante analisi dei rapporti sviluppatasi all'interno dell'universo evangelico nazionale, lo studio delle vicende che hanno visto come protagonista il movimento pentecostale consente, indirettamente, anche un'indagine relativa alle inclinazioni politiche manifestate dai protestanti italiani. Si tratta di un aspetto di non secondario rilievo, tenuto conto del fatto che le congetturate affinità e consonanze ideali tra gli evangelici e i comunisti hanno rappresentato parte delle argomentazioni addotte dalle istituzioni pubbliche e dalle gerarchie ecclesiastiche cattoliche per screditare il movimento protestante italiano nella considerazione della politica e dell'opinione pubblica statunitense (sensibili alle dinamiche conseguenti alla contrapposizione politica, ideologica e militare che è venuta a crearsi intorno al 1947 tra due blocchi internazionali, categorizzati come Occidente – gli Stati Uniti d'America, gli alleati della Nato e i Paesi amici – e l'Oriente, o blocco comunista – l'Unione Sovietica, gli alleati del Patto di Varsavia e i Paesi 'satelliti').

In questo clima politico-sociale, si registravano, in continuazione, campagne di stampa, denunce del clero cattolico, rapporti prefettizi e degli organi di polizia attraverso cui si accusavano gli evangelici di una attitudine di favore per le attività ideali perseguite dai comunisti e di strategie operative concrete in sinergia con le amministrazioni comunali di sinistra. In realtà, almeno in parte, tali supposizioni trovavano una conferma empirica soprattutto nell'Italia meridionale, ove i gruppi evangelici minori individuavano come loro referenti politici più immediati le formazioni partitiche di matrice comunista, ricevendo in cambio sostegno per la rivendicazione delle loro legittime aspettative di libertà. Diversamente, nelle regioni del centro e del nord Italia, anche a causa di una più risalente presenza evangelica,

²¹ Da un esame dei documenti custoditi nell'Archivio Storico della Tavola Valdese si può ben cogliere come questa specifica parte delle Chiese evangeliche italiane abbia avvertito, al suo interno, l'esigenza di promuovere un'azione di pressione sociale e di rivendicazione delle istanze di libertà, ponendosi come terminale naturale in grado di accogliere le diverse esigenze rilevate dalle frange più diverse del mondo protestantico nazionale, anche grazie al forte radicamento storico del movimento valdese. Ne è testimonianza il fatto che, già durante i Governi Bonomi e Parri, la Tavola Valdese cercasse di esercitare un'azione presso il Ministero dell'Interno e la Direzione Generale degli Affari dei Culti affinché fosse data una interpretazione più estensiva della legislazione fascista in materia di libertà religiosa, per poi procedere ad una (finora mai intervenuta) riorganizzazione normativa in materia. Cfr. SANDRO PALMIERI, *La battaglia per la libertà religiosa: Ugo La Malfa e i partiti laici nel dopoguerra*, in *Annali della Fondazione Ugo La Malfa. Storia e politica*, XXIV, 2009, pp. 34 e ss.

le simpatie politiche protestantiche si indirizzavano ai partiti di estrazione laica, e, segnatamente, ai repubblicani e ai socialdemocratici. Sulla base di questa sommaria ripartizione delle tensioni politiche, si staglia l'importanza del ruolo svolto dai protagonisti del mondo evangelico italiano per la nascita dell'*Unione Popolare*, un piccolo gruppo politico che va ricordato per aver determinato l'insuccesso del tentativo di quattro partiti di centro (la *Democrazia Cristiana*, il *Partito Repubblicano*, il *Partito Liberale*, il *Partito Socialdemocratico Italiano*) nell'ottenere la maggioranza assoluta (e il conseguente premio di maggioranza) nelle consultazioni elettorali del 1953. Grazie alla costituzione di questa piccola (ma combattiva) formazione partitica, a cui contribuivano personaggi del calibro di Piero Calamandrei e Ferruccio Parri, si riusciva nell'intento di indirizzare una significativa componente dei suffragi espressi dai protestanti italiani, così da contrastare le ambizioni di affermazione elettorale della c.d. "quadruplica"²². Con ciò fornendo un supporto non irrilevante alla causa della piena affermazione della libertà spirituale degli acattolici.

Conclusivamente, nel quadro complessivo della storia della libertà religiosa in Italia, le tormentate vicende interessanti l'affermazione della libertà di fede dei pentecostali si inseriscono nel contesto internazionale dell'epoca. La consapevolezza per cui la prosecuzione delle vessazioni ai danni dei pentecostali avrebbe determinato non pochi danni alla salute delle buone relazioni tra la neonata Repubblica italiana e le Nazioni occidentali (*in primis* Gran Bretagna e Stati Uniti²³, ove le comunità evangeliche – grazie anche

²² Tra le migliaia di voti ottenuti dall'*Unione Popolare*, che si ispirava idealmente a *Giustizia e Libertà*, vi sarebbero state anche le preferenze espresse da moltissimi valdesi, conquistati dall'intensa campagna politica di rivendicazione della piena libertà religiosa condotta da Giorgio Spini e da Giorgio Peyrot. Questi ultimi, grazie anche al supporto di *Unione Popolare*, avevano convinto alcune formazioni partitiche di sinistra (come *Autonomia Socialista*) ad inserire nel programma elettorale diversi passaggi in favore delle istanze di libertà religiosa delle minoranze acattoliche, pur se non nella forma di un vero e proprio manifesto di denuncia delle vessazioni subite (come pure sarebbe stato positivo fare). Ad ogni modo, tale strategia si rivelava positiva, contribuendo al mancato conseguimento del premio di maggioranza previsto dalla c.d. 'legge truffa'. Cfr. STEFANO GAGLIANO, *Lotta per l'Italia laica e protestantesimo (1948-1955)*, cit., pp. 150-151.

²³ Va rilevato come, sin dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, le potenze occidentali di cultura protestantica hanno supportato le comunità evangeliche italiane nelle loro richieste di completa attuazione del dettato costituzionale in tema di libertà religiosa. In particolare, i contrasti sorti rispetto al godimento delle guarentigie relative alla libertà di culto già nel 1945 avevano determinato vivaci proteste negli ambienti protestanti americani, al punto da coinvolgere la Segreteria di Stato statunitense e il Ministero degli Esteri italiano, interessati dalle denunciate discriminazioni patite dai ministri di culto evangelici e dai loro seguaci. Ciò, al punto che, proprio negli anni successivi al secondo conflitto bellico, si poneva all'attenzione della Presidenza del Consiglio, da parte del Ministro degli Esteri De Gasperi, il suggerimento di una revisione della legislazione fascista relativa alle confessioni acattoliche, che, pur costituendo – nel clima della

al loro peso politico-sociale – hanno sempre ottenuto considerazione nelle loro legittime richieste di visibilità spirituale) è stata tale (insieme ad altri fattori) da indurre la Corte costituzionale a rendere giustizia alle aspettative di libertà degli evangelici.

La concomitanza di tanti elementi (l'attivismo del movimento valdese, la caparbieta del gruppo spirituale dei 'tremolanti', il sostegno alla causa della liberta religiosa dei protestanti da parte delle Nazioni di cultura anglossassone) puo dirsi aver cospirato positivamente per il successo delle ambizioni di pieno riconoscimento giuridico dei pentecostali. Si determinava, cosi, un clima politico-giudiziario utile alla deliberazione del Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 733 del 10 novembre 1954, avrebbe confermato una serie di vittorie giudiziarie contro la proscrizione del movimento pentecostale, dichiarando nella fattispecie la legittimita del ricorso delle Assemblee di Dio in Italia per il conseguimento della personalita giuridica. A cio faceva seguito, nel dicembre dello stesso anno, un incontro tra i responsabili delle Assemblee di Dio in Italia e il Direttore Generale dei Culti, il quale assicurava, sorprendentemente, che il Ministero non considerava piu in vigore la circolare "Buffarini-Guidi", anche se il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche rilevava non esservi un formale provvedimento di revoca diretto alle autorita periferiche statuali. Tuttavia, di li a breve, il Ministero dell'Interno, a fronte degli orientamenti del Consiglio di Stato e delle assoluzioni ottenute dai pentecostali in innumerevoli processi per imputazioni illegittime, il 16 aprile del 1955 diramava a tutti i prefetti e alle autorita regionali l'ordine ufficiale di revoca della circolare n. 600/158 del 1935.

Come si e argomentato, la repressione condotta non aveva arrestato l'azione rivendicatrice di liberta dei pentecostali, che, con tenacia, ottenevano, dopo il ritiro della circolare "Buffarini-Guidi", in un breve lasso di tempo, la caducazione delle norme piu penalizzanti contenute nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza (artt. 18 e 25 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931²⁴). Poi, la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 24 novembre

dittatura – un limitato progresso per la piena eguaglianza delle organizzazioni confessionali, si dimostrava lacunosa e incapace di garantire una soddisfacente liberta di propaganda e di proselitismo religioso in regime di democrazia e pluralismo postcostituzionale. Una questione che, per De Gasperi, avrebbe dovuto essere esaminata anche alla luce delle ripercussioni internazionali implicate. Cfr. GIOVANNI SALE, *De Gasperi, gli Usa e il Vaticano: all'inizio della guerra fredda*, Editoriale Jaca Book, Milano, 2005, pp. 190-200.

²⁴ Rispetto all'art. 18, la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo 1958, ha dichiarato la illegittimita costituzionale di questa norma nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 Cost. Quindi, la Consulta, con sentenza n. 90 del 10 giugno 1970, ha dichiarato la illegittimita costituzionale del comma III dell'art. 18, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza

1958, nel giudicare illegittime le disposizioni del Regio Decreto 28 febbraio 1930 n. 289, relativamente alla necessità di autorizzazione ministeriale per l'apertura di templi e di oratori acattolici e di riconoscimento statale del ministro di culto ai fini dello svolgimento di funzioni religiose, sanciva il definitivo superamento delle disposizioni illiberali di epoca fascista²⁵. Oltre a ciò, per la prima volta, una legge collegata, sia pure in forma indiretta, alla disciplina concordataria derivata dai Patti Lateranensi, veniva valutata alla luce dei principi costituzionali e, in base a questi ultimi, veniva (almeno parzialmente²⁶) inficiata²⁷.

In questo clima di rinnovata attenzione per l'effettività dei diritti fondamentali, nel primo decennio di giurisprudenza costituzionale si registravano numerose pronunce della Corte relative alle questioni della tutela dei diritti civili, delle libertà costituzionali, dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. In coincidenza con l'inizio dell'attività del giudice naturale sulla costituzionalità delle leggi, si ponevano le premesse per una profonda trasformazione della realtà italiana e per un'evoluzione democratica della società civile e dell'ordinamento giuridico, idonee a soddisfare l'esigenza di armonizzazione del sistema rispetto ai valori costituzionalmente garantiti²⁸.

dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Il Giudice delle Leggi, con altra sentenza, la n. 11 del 10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

In riferimento all'art. 25, la Consulta, con sentenza n. 45 del 18 marzo 1957, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui prescrive l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, rispetto all'art. 17 Cost.

²⁵ Va anche detto che, con l'avvenuta abrogazione di queste norme della legislazione sui "culti ammessi", si determinava l'attenuazione dei principali punti di contrasto tra lo Stato e le organizzazioni confessionali di minoranza, facendo venir meno in queste ultime l'interesse per una stipulazione immediata degli accordi bilaterali, di cui all'art. 8, comma III, Cost. In questo senso SARA DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, Giuffrè, Milano, 1987.

²⁶ Solo parzialmente, in quanto la legislazione del 1929 sui culti acattolici, nel suo complesso, fatte salve le parti più evidentemente in contrasto con la legalità costituzionale, viene ritenuta vigente come provvedimento relativo alla libera organizzazione delle confessioni di minoranza, strutturabile a mezzo dell'autodeterminazione statutaria prevista dall'art. 8 della Carta. Sono, invece, colpite da censura tutte le limitazioni e le condizioni apposte all'esercizio del culto religioso, di per sé garantito dall'ampissimo impianto di tutele di cui all'art. 19 Cost.

²⁷ ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *La libertà religiosa individuale e collettiva nelle sentenze della Corte costituzionale*, in RAFFAELE BOTTA (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 309.

²⁸ Per approfondimenti si veda SERGIO LARICCIA, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Carocci Editore, Roma, 2011, pp. 105-117.

Per tale via, si chiudeva anche il periodo delle vessazioni nei confronti delle comunità protestantiche, del tutto ingiustificabile alla luce della nuova legalità democratica e della centralità del principio pluralista caratterizzanti di sé l'avvento dell'epoca repubblicana e il superamento del triste periodo della dittatura fascista.